

**STATUTO**  
**dell'Organizzazione di Volontariato**

**Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato**  
**(o in sigla OISSA - OdV)**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata **"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)"**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo OdV (Organizzazione di Volontariato) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo, in via Andrea Cirrincione n. 4 - 90143 Palermo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12 del presente statuto.
5. L'Associazione, che opera nel territorio regionale, potrà istituire sezioni autonome che dovranno rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione.

**Art. 2 - Scopi e finalità**

L'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- sostenere, le persone in stato di disagio per problematiche connesse alla stomia e/o incontinenza impegnandosi gratuitamente nella loro riabilitazione fisica, psichica e sociale sia a livello personale, sia in campo affettivo, familiare e lavorativo;
- promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti gestiti dal servizio sanitario nazionale, promuovere la creazione di centri di riabilitazione per stomizzati e incontinenti nell'ambito del S.S.N.
- intervenire e collaborare con le istituzioni pubbliche locali, sociali e sanitarie per fornire servizi utili e sempre migliori per gli incontinenti e gli stomizzati.

**Art. 3 - Attività**

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
2. Nello specifico, "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" intende:
- offrire un'assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente, affiancandola e sostenendola per il reinserimento familiare, sociale e lavorativo/scolastico;
  - sostenere l'attività di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza;
  - acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati ed incontinenti, operatori sanitari, semplici cittadini, per implementare le attività di sostegno presso i centri di riabilitazione anche presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e/o psicologico;
  - proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati e i Comitati Consultivi Aziendali;
  - creare sezioni o gruppi locali associativi nel territorio di competenza;
  - promuovere e/o espletare corsi di formazione ed aggiornamento ai Volontari;
  - sostenere le famiglie degli stomizzati ed incontinenti affiancandole nelle pratiche relative agli ausili e nella gestione della stomia/incontinenza anche con interventi presso le loro abitazioni;
  - rimuovere, con riguardo alle disponibilità dell'Associazione, difficoltà di approvvigionamento di ausili e/o farmaci per la gestione della stomia ed incontinenza;
  - promuovere e/o espletare corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori sanitari del settore;
  - partecipare ai comitati di lavoro degli enti pubblici e privati;
  - realizzare seminari, convegni, incontri sul territorio, materiale editoriale per informare e sensibilizzare;
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
  - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei utili al perseguimento degli obiettivi istituzionali;
  - aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali;
  - istituire rapporti con la F.A.I.S. Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati ONLUS e che saranno regolati da un apposito accordo con il quale saranno definite le modalità di partecipazione ed interazione.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri erenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Milica, Stefano. Fine dell

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

#### Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)",
  - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)",
  - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti,
  - contributi pubblici e privati,
  - donazioni e lasciti testamentari accettati in base alle norme vigenti e con beneficio di inventario,
  - rendite patrimoniali,
  - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.),
  - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.,
  - attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017, già richiamato al precedente art.3, punti 4 e 5.

#### Art. 5 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato

presso la sede dell' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

2. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 6 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" tutte le persone fisiche maggiorenni e/o minorenni, legalmente rappresentati, (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.
3. I soci che effettuano attività di qualunque genere e natura a favore dell'associazione e senza ricevere alcun compenso sono definiti "VOLONTARI" ed inseriti in apposito registro.
- 4.

#### Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. È subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)". Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto. La domanda deve contenere:
  - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - Assenso al trattamento dei dati sensibili come da Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 Generale (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati ed il segretario provvede all'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
3. La qualità di Socio si perde:
  - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)";
  - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)";
  - c) per false dichiarazioni rese in sede di iscrizione o per attività difformi o infedeli alle direttive associative e/o contrarie al presente statuto;
  - d) per mancata presenza o perdita dei requisiti morali richiesti dalla normativa relativi alla stipula dei contratti della pubblica amministrazione;
  - e) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro l'anno di riferimento;
  - f) per decesso.

4. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" sia all'esterno per designazione o delega.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)".

#### **Art. 8 - Diritti e Doveri dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)";
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla *privacy*.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)";
- al pagamento nei termini della quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### **Art. 9 - Organi dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)"**

Sono organi dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)":

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,

#### **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei *quorum*.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del *quorum*.
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Presidente nomina il segretario.
8. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
11. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
12. Nel caso in cui l' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
13. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione oppure la scissione dell' "Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)". È ordinaria in tutti gli altri casi.
14. Per ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e registrato nel libro verbali conservato nella sede dell'Associazione consultabile da tutti i soci previa richiesta al Presidente.

#### **Art. 11 - Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b) discute ed approva i programmi di attività ed il preventivo delle spese;
  - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)";
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - i) delibera sugli eventuali contributi straordinari;
  - j) delibera sull'esclusione dei soci;
  - k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - l) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - m) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla stessa;
  - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 punto 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

**Art. 12 - Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o per delega, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

**Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità o di decadenza).
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e nomina il Tesoriere tra i soci anche non facenti parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA -

OdV)" ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)"; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; rilascia quietanze; provvede ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei soci, il libro dei volontari, il libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)"; provvede alla corrispondenza; organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali; controfirma i verbali delle assemblee.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 Dlgs 117/2017;
  - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  - g) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6/7 dello statuto.
  - h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)";
  - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  - j) stipula convenzioni con altri enti e soggetti pubblici e/o privati comunicandola ai soci.
  - k) cura la tenuta dei Libri Sociali, affidati al Segretario.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

#### **Art. 14 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)"; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)"; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente nomina procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione.
6. Il Presidente sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'Associazione.

#### **Art. 15 -Soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 16 - Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)".
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)".

#### Art. 17 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" intende promuovere. Il Consiglio stabilisce i prerequisiti dei suoi componenti, gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### Art. 18 - Libri Sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) il libro dei soci;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
  - d) il registro dei volontari
2. Tutti i soci hanno il diritto, previa approvazione del Presidente, di esaminare i libri sociali fatto salvo le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

#### Art. 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)" con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'"Organizzazione Incontinenti Stomizzati Siciliani Attivi - Organizzazione di Volontariato (o in sigla OISSA - OdV)", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Art. 20 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.